

**REGOLAMENTO (CE) N. 2344/96 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1996**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche e refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
- 2) Nell'allegato II, il testo della lettera «B. Danimarca» è sostituito dal seguente:

«B. DANIMARCA

1. Mercato rappresentativo: Danimarca

considerando che il regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2947/95⁽⁴⁾, stabilisce le norme relative alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità, nonché al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità;

Il prezzo constatato su tale mercato corrisponde alla media ponderata dei prezzi constatati nei seguenti luoghi di quotazione:

considerando che è opportuno aggiustare i coefficienti utilizzati per il calcolo del prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità tenendo conto dei dati disponibili con riferimento alla produzione ovina;

Coefficienti di ponderazione

Dane Beef	60,1 %
Nørager	38,2 %
DKL, Århus	1,7 %*

considerando che, in Danimarca, i luoghi di quotazione e i coefficienti fissati devono essere modificati per tener conto della tendenza dei quantitativi conferiti su tale mercato;

Articolo 2

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 30.